

**INTESA SULLA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO SPECIALE
PER LA CITTA' DELL'AQUILA**

Il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Presidente della Regione Abruzzo, il Presidente della Provincia dell'Aquila, il Sindaco del Comune dell'Aquila

VISTO l'art. 67-ter, comma 3, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione, ai sensi del quale l'Ufficio speciale per la Città dell'Aquila è costituito dal comune dell'Aquila, previa Intesa con il Ministro delegato per la coesione territoriale, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Abruzzo, il Presidente della provincia di L'Aquila;

VISTO l'art. 67-ter, commi 3 e 8, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione, che definiscono l'ambito ed i contenuti dell'Intesa finalizzata alla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila;

VISTO l'art. 67-ter, comma 5, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione, che autorizza il Comune dell'Aquila ad assumere personale, a decorrere dall'anno 2013;

VISTO l'art. 67-ter, comma 6, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione, che autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere fino a 100 unità di personale a tempo indeterminato per le esigenze della ricostruzione conseguenti al sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo;

VISTO l'art. 67-sexies decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione, che prevede la copertura finanziaria per la costituzione dell'Ufficio speciale;

convengono quanto segue

Articolo 1

(Oggetto)

1. Nell'ambito della presente Intesa sono determinati l'organizzazione, la struttura, la durata, i compiti, i rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali e locali, i particolari requisiti e le modalità di selezione dei titolari, la dotazione di risorse strumentali ed umane dell'Ufficio



.speciale, nel limite massimo di 50 unità, di cui al massimo 25 a tempo determinato, nonché le categorie e i profili professionali del contingente di personale di cui al comma 5 dell'art. 67-ter decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione.

Articolo 2

(Organizzazione e struttura dell'Ufficio speciale)

1. L'Ufficio speciale è costituito ai sensi dell'art. 67-ter, comma 3, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione, entro il 15 settembre 2012. Con atto del Comune dell'Aquila sono definite la sede, l'organizzazione interna, le modalità di funzionamento dell'Ufficio nel rispetto di quanto stabilito nella presente Intesa.
2. L'Ufficio è articolato in aree funzionali.
3. Il titolare dell'Ufficio, con proprio regolamento, individua le aree funzionali, di cui al comma 2, con particolare riferimento ai seguenti raggruppamenti di compiti e funzioni:
 - a) “analisi informatica e informazione”: gestione delle banche dati; monitoraggio degli interventi di ricostruzione; trasmissione dei dati al Ministero dell'economia e delle finanze; garanzia degli standard informativi; monitoraggio finanziario e attuativo; monitoraggio informatico sull'utilizzo delle risorse, seguendo gli standard ufficiali relativi alla pubblicazione di cataloghi open-data; front-office ai tecnici;
 - b) “valutazione tecnica”: valutazione della rispondenza tecnica dei progetti di riparazione/ricostruzione rispetto alle norme vigenti (D.M. 14 gennaio 2008 e relativa circolare esplicativa) e alle norme straordinarie emanate a seguito del sisma;
 - c) “valutazione economica”: valutazione della congruità economica delle richieste di contributo, sulla base delle risultanze fornite in sede di istruttoria;
 - d) “valutazione della qualità della ricostruzione”: promozione e assistenza tecnica della qualità architettonica e dei processi della ricostruzione pubblica e privata; “controlli”: controlli sui cantieri; controlli a campione sui progetti e sull'esecuzione degli interventi oggetto di richiesta di contributo;
 - e) collaborazione con il Comune dell'Aquila nella promozione, pianificazione e sviluppo strategico.

Articolo 3

(Compiti)

fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 67-ter, comma 2, decreto-legge 22



giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione, nel rispetto del riparto di competenze e nello spirito di leale collaborazione fra i diversi livelli istituzionali, l'Ufficio speciale:

- a) cura l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati;
- b) presiede e convoca la commissione pareri di cui al dell'art. 67-ter, comma 2, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione;
- c) cura la promozione e l'assistenza tecnica della qualità della ricostruzione pubblica e privata;
- d) collabora con gli altri uffici del Comune dell'Aquila e delle amministrazioni competenti alla definizione dei piani e al coordinamento degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo del territorio;
- e) effettua la verifica del piano di ricostruzione dell'intero centro storico del Comune dell'Aquila negli aspetti tecnici e finanziari e ne attesta la congruità economica, qualora non venga sottoscritta, entro il 31 agosto 2012, l'Intesa prevista dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, art. 14, comma 5-bis;
- f) effettua il monitoraggio finanziario e attuativo dei singoli interventi;
- g) predispone le schede per la raccolta dei dati;
- h) cura la trasmissione dei dati al Ministero dell'economia e delle finanze, come previsti dalle norme di legge, garantendo i definiti standard;
- i) attiva sul sito istituzionale del Comune dell'Aquila una apposita sezione al fine di garantire – con standard adeguati – un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi, seguendo gli standard ufficiali relativi alla pubblicazione di cataloghi open-data;
- j) esegue il controllo dei processi di ricostruzione relativamente ai profili della congruità tecnica ed economica e verifica, presso i cantieri della ricostruzione, la corrispondenza con le evidenze progettuali e documentali.

Articolo 4

(Risorse umane e strumentali)

1. L'Ufficio ha una dotazione di personale di 50 unità, di cui 25 a tempo determinato. All'Ufficio è altresì assegnato un titolare con funzioni di direzione e coordinamento. La dotazione complessiva di personale, suddivisa in tempo determinato e tempo indeterminato e per profili funzionali (C1, D1) e professionali (tecnico, amministrativo, contabile), è stabilita



come segue:

- a) n. 19 Istruttori Direttivi Ingegneri/Architetti/Tecnici-Geologi/Archeologi, a tempo determinato, tra cui un geologo e un archeologo;
- b) n. 2 Istruttori Direttivi Amministrativi a tempo determinato;
- c) n. 3 Istruttori Direttivi Contabili a tempo determinato;
- d) n. 1 Esperto informatico nelle procedure open-data a tempo determinato;
- e) n. 19 Istruttori Direttivi Ingegneri/Architetti/Tecnici/Istruttori Tecnici a tempo indeterminato;
- f) n. 4 Istruttori Amministrativi a tempo indeterminato;
- g) n. 2 Istruttori Direttivi Amministrativi a tempo indeterminato.

2. La dotazione strumentale è garantita in via principale dai beni attualmente in uso dal Commissario delegato per la ricostruzione-Presidente della Regione Abruzzo. Ulteriori motivate esigenze potranno essere a carico della dotazione finanziaria prevista dall'art. 67-sexies decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione.

Articolo 5

(Requisiti e modalità di selezione del titolare)

1. Il titolare dell'Ufficio, individuato sulla base di una valutazione comparativa, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere una formazione tecnica economica;
- b) avere già ricoperto ruoli di Dirigente Direzione Generale o Direzione di progetti;
- c) possedere competenze di tipo "gestionale generale" con attitudine alla pianificazione, efficienza/efficacia dei processi, controllo e rendicontazione dell'operato e alla negoziazione.

2. All'esito della valutazione comparativa di cui al comma 1, il titolare dell'Ufficio è designato d'intesa tra il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Sindaco del Comune dell'Aquila che provvede con atto successivo alla nomina per un periodo di tre anni.

Articolo 6

(Categorie e profili professionali del contingente di personale assunto dal Comune dell'Aquila)

1. Ai sensi dell'art. 67-ter, comma 8, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, le categorie e i profili professionali del personale assunto dal comune



dell'Aquila, ai sensi del comma 5 del citato art. 67-ter sono così individuati:

- a) n. 30 Istruttori Direttivi Tecnici (di cui due geologi) di cui n. 15 riservati;
- b) n.18 Istruttori Direttivi Amministrativi, di cui n. 9 riservati;
- c) n.10 Istruttori Direttivi Contabili, di cui n.5 riservati;
- d) n. 38. Istruttori Tecnici, di cui n.19 riservati;
- e) n. 20 Istruttori Amministrativi, di cui n.10 riservati;
- f) n. 12 Istruttori Contabile, di cui n.6 riservati;

2. I requisiti per l'ammissione alle procedure concorsuali ai fini dell'assunzione di cui al comma 1 sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
- b) età non inferiore a diciotto anni;
- c) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una amministrazione pubblica oppure interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.

3. I titoli di studio necessari per partecipare ai concorsi, con riferimento ai singoli procedimenti concorsuali, saranno specificati nel bando.

4. Il 50% dei posti banditi con le procedure di cui all'art. 67-ter, comma 8, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione, è riservato in favore del personale che abbia maturato un'esperienza professionale di almeno un anno, nell'ambito dei processi di emergenza e ricostruzione presso la Regione Abruzzo, le strutture commissariali, le Province interessate, il comune dell'Aquila e i comuni del cratere a seguito di formale contratto di lavoro.

5. Il personale assunto dai Comuni a seguito delle procedure concorsuali è assegnato al Comune dell'Aquila in numero di 128 unità secondo la ripartizione di cui al comma 1.

Articolo 7

(Categorie e profili professionali dei contingenti di personale assunto dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti)

1. Ai sensi dell'art. 67-ter, comma 8, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, le categorie e i profili professionali del personale assunto ai sensi del comma 6 del citato art. 67-ter dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e assegnato fino a



50 unità agli Uffici speciali, fino a 40 unità alle province dell'Aquila, Teramo e Pescara, fino a 10 unità alla regione Abruzzo, sono così individuati, previa adeguamento ai corrispondenti profili professionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

- a) n. 10 Istruttori Amministrativi presso gli uffici centrali del Ministero in Abruzzo, di cui n.5 (cinque) riservati;
- b) n. 6 (sei) Istruttori Direttivi Amministrativi presso gli uffici centrali del Ministero in Abruzzo, di cui n.3 (tre) riservati;
- c) n. 4 (quattro) Istruttori Direttivi Contabili presso gli uffici centrali del Ministero in Abruzzo, di cui n.2 (due) riservati;
- d) n. 6 (sei) Istruttori Tecnici presso gli uffici centrali del Ministero in Abruzzo, di cui n.3 (tre) riservati;
- e) n. 40 (quaranta) Istruttori Direttivi Ingegneri presso gli uffici centrali del Ministero in Abruzzo, di cui n.20 (venti) riservati;
- f) n. 24 (ventiquattro) Istruttori Direttivi Architetti presso gli uffici centrali del Ministero in Abruzzo, di cui n.12 (dodici) riservati;
- g) n. 10 (dieci) Istruttori Direttivi Tecnici presso gli uffici centrali del Ministero in Abruzzo, di cui n.5 (cinque) riservati;

di cui all'Ufficio Speciale per il Comune dell'Aquila:

- n. 19 Istruttori Direttivi Ingegneri/Architetti/Tecnici, Istruttori Tecnici, a tempo indeterminato;
- n. 4 Istruttori Amministrativi a tempo indeterminato;
- n. 2 Istruttori Direttivi Amministrativi a tempo indeterminato.

2. I requisiti per l'ammissione alle procedure concorsuali ai fini dell'assunzione di cui al comma 1 sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
- b) età non inferiore a diciotto anni;
- c) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Amministrazione Pubblica oppure interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.

3. I titoli di studio necessari per partecipare ai concorsi, con riferimento ai singoli procedimenti concorsuali, saranno specificati nel bando.

4. Il 50% dei posti banditi con le procedure di cui al comma 2 è riservato in favore del personale che abbia maturato un'esperienza professionale di almeno un anno nell'ambito dei processi di ricostruzione presso la Regione, le strutture commissariali, le Province interessate, il



Comune dell'Aquila e i comuni del cratere a seguito di formale contratto di lavoro.

5. Il personale assunto dal Ministero delle infrastrutture e trasporti a seguito delle procedure concorsuali è assegnato – nell'ambito di quanto previsto dall'art. 4 della presente Intesa e nel numero di 25 unità – all'Ufficio speciale sino alla cessazione delle esigenze della ricostruzione e sviluppo del territorio coinvolto nel sisma del 6 aprile 2009.

Articolo 8

(Procedure concorsuali)

1. Le procedure concorsuali di cui agli artt. 6 e 7 sono bandite e gestite dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, su delega del Sindaco del Comune dell'Aquila.

Articolo 9

(Personale a tempo determinato)

1. Il personale a tempo determinato di cui all'art. 67-ter, comma 3, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione, individuato sulla base di una selezione pubblica dal titolare dell'Ufficio Speciale, è assunto dal Sindaco del Comune dell'Aquila.

Articolo 10

(Rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali e locali)

1. I rapporti con le amministrazioni interessate dai processi di ricostruzione e di sviluppo sono tenuti dal Sindaco dell'Aquila e dal titolare dell'Ufficio Speciale, secondo gli indirizzi del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 7 agosto 2012

[Handwritten signatures]





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Capo dell'Ufficio legislativo del
Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione

Prot. n. 376/12/UC/P

Roma 10.08.2012

Al Ministro della coesione territoriale
-Ufficio Legislativo

ROMA

Oggetto: Intese sulla costituzione degli uffici speciali per la città dell'Aquila e per i comuni del cratere.

In relazione allo schema in oggetto, trasmesso per e-mail in 9 agosto 2012, dall'ufficio legislativo del Ministro per la coesione territoriale si esprime parere favorevole sull'ulteriore corso degli stessi.

Cons. Germana Panzironi